



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020

L'Amministrazione Comunale informa i cittadini interessati che per l'anno 2020 il termine per il versamento dell'ACCONTO dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è fissato per il giorno 16 Giugno mentre il versamento del SALDO dovrà essere effettuato entro il 16 Dicembre.

Per il 2020, in sede di prima applicazione dell'imposta, **la prima rata da corrispondere entro il 16 giugno è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.**

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno **è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote** e pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Con deliberazione consiliare n. 16 del 13/05/2020 sono state approvate le aliquote per l'esercizio d'imposta 2020. Si riporta di seguito il quadro riepilogativo delle aliquote vigenti per il 2020:

FATTISPECIE	TIPOLOGIA	Aliquota 2020	
		Comune	Stato
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	<i>Categorie catastali A1, A8 e A9</i>	6 per mille cod. trib. 3912	No
	<i>Altre categorie catastali A</i>	esente	No
	<i>Casistiche particolari:</i>		
	<i>Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata</i>	esente	No
	<i>Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari</i>	esente	No
	<i>Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008</i>	esente	No
	<i>Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso</i>	esente	No
	<i>Abitazioni e relative pertinenze appartenenti a personale in servizio permanente presso le Forze Armate, Polizia, Vigili del Fuoco, personale appartenente alla carriera prefettizia posseduto e non concesso in locaz.</i>		
ALTRO FABBRICATO	<i>Categoria catastale D, esclusi D10</i>	3 per mille cod. trib. 3930	7,6 per mille cod. trib. 3925
	<i>Fabbricati rurali strumentali (categoria catastale D10, o annotazione catastale)</i>	1 per mille cod. trib. 3913	No
	<i>Altre categorie catastali che non sono fabbricati rurali strumentali</i>	10,6 per mille cod. trib. 3918	No
	<i>Casistiche particolari:</i>		
	<i>Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato</i>	10,6 per mille base imponibile ridotta del 50% cod. trib. 3918	No
	<i>Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</i>	10,6 per mille base imponibile ridotta del 50% cod. trib. 3918	No
	<i>Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni</i>	10,6 per mille base imponibile ridotta del 50% cod. trib. 3918	No
<i>Immobili non produttivi di reddito fondiario art. 43 tuir 917/86</i>	10,6 per mille cod. trib. 3918	No	

	Immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n.431	9,6 per mille cod. trib. 3918	No
	Immobili locati	10,6 per mille cod. trib. 3918	No
	Immobili costruiti e destinati dall'impresa alla vendita - beni merce	esente	No
TERRENI AGRICOLI	Coltivatore diretto - Iap	esente	No
	Diverso da coltivatore diretto – iap titolari di terreno ricadente in aree non montane circ. mef 9/1993	10,6 per mille cod. trib. 3914	No
AREE FABBRICABILI	Casistica tipo	10,6 per mille cod. trib. 3916	No

Ai sensi dell'art.177 del DL n.34 del 19/05/2020, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria **da COVID 19**, **per l'anno 2020 NON è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU)** di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Ai sensi della L.R. n. 16/2004 si definiscono:

"Art. 10

Affittacamere

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti ad attività di affittacamere sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

2. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere la specificazione tipologica di "locanda".

Art. 11

Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti in forma imprenditoriale, per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.

2. Ai fini di cui al comma 1 è considerata gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la proprietà o l'usufrutto di oltre tre case o appartamenti e li concede in locazione con le modalità e nei limiti di cui al comma 1. È, inoltre, considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata anche su di un numero inferiore di unità abitative da imprese, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, che hanno in gestione a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione a turisti con le modalità di cui al comma 1."

Dall'IMU dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **200 €** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Il codice catastale del comune da riportare nel modello F24 di versamento è **I027**

Si ricorda che ai sensi dell'art. 1 comma 741 lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- per abitazione principale si intende l'unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

Si avvisa infine che con delibera consiliare n. 29 del 10/6/2020 è stato differito al 30/9/2020 il termine per il versamento della quota comunale dell'Imu (esclusi i codice tributo 3925) per i soggetti che si trovano in situazioni di difficoltà economica. Si rinvia al provvedimento citato ed al sito internet comunale per la verifica delle condizioni per beneficiare dell'agevolazione.

Per approfondimenti e chiarimenti è presente nel sito del Comune www.comune.sanmauropascoli.fc.it la sezione "Portale per il cittadino – fiscalità locale partecipata", alla quale si accede previa registrazione, che offre altresì la possibilità di utilizzare un semplice programma per il calcolo dell'Imu, e di visualizzare le bollette Tari emesse dall'Ente. Per qualsiasi ulteriore informazione in merito è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi (Tel. 0541/936031).

San Mauro Pascoli, li 11.06.2020

Il Responsabile del Settore Contabile
Dott. Alberto Merante